



Prima del fallimento, vietato prelevare dal conto della società

Scatta la bancarotta per distrazione nei confronti dell'imprenditore che, prima del fallimento, preleva dal conto della società senza giustificazioni.

Quando la nave minaccia di affondare c'è la corsa al salvagente: ma se è vero che il capitano è l'ultimo a lasciare la barca, è anche vero che l'**imprenditore**, quando la **società sta per fallire**, non può **prelevare dai conti correnti** sociali somme senza darne giustificazione. Questo perché, se davvero dovesse successivamente scattare il **fallimento**, per lui scatterebbe anche l'incriminazione penale di **bancarotta per distrazione**. A ricordarlo è una recente sentenza del Tribunale di Taranto **[1]**.

Secondo il giudice pugliese, commette il reato di **bancarotta per distrazione** l'imprenditore che, prima della dichiarazione di fallimento, preleva denaro da uno o più conti correnti intestati alla società senza fornire una giustificazione contabile sull'effettiva destinazione delle somme.

L'illecito penale in commento scatta tutte le volte in cui l'imprenditore commette un qualsiasi atto di disposizione dei beni dell'azienda (così la vendita o la donazione di beni dell'azienda o il prelievo dalle casse) anche se non è ancora intervenuta la dichiarazione di fallimento purché sia percepibile lo **stato di irreversibile crisi** dell'azienda e tale atto dell'imprenditore causi depauperamento del patrimonio societario.

Per salvarsi dalla condanna allora l'imprenditore dovrebbe dimostrare che il prelievo è volto a far fronte ai numerosi debiti e, quindi, a soddisfare le ragioni dei creditori.